Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del 29.10.2025

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ART. 2 DEFINIZIONE
ART. 3 FINALITÀ
ART. 4 PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE
ART. 5 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI A TITOLARITÀ PUBBLICA
ART. 6 RAPPORTO TRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

TITOLO III CARATTERISTICHE E STANDARD DEI SERVIZI EDUCATIVI
ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
ART. 8 CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

TITOLO IV NIDI DI INFANZIA
ART. 9 NIDI DI INFANZIA

TITOLO V SERVIZI INTEGRATIVI
ART. 10 SPAZIO GIOCO
ART. 11 CENTRO BAMBINI/E E FAMIGLIE
ART. 12 SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

TITOLO VI CONTINUITÀ VERTICALE E ORIZZONTALE
ART. 13 POLI PER L'INFANZIA
ART. 14 CENTRI EDUCATIVI INTEGRATI ZEROSEI
ART. 15 CONTINUITÀ ORIZZONTALE

TITOLO VII INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
ART. 16 ACCESSIBILITÀ E INFORMAZIONE DELLE FAMIGLIE
ART. 17 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
ART. 18 CARTA DEI SERVIZI TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
ART. 19 DECORRENZA ANNO EDUCATIVO E TERMINE ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ART. 20 ACCESSO, MODALITÀ DI ISCRIZIONE, TARIFFE
ART. 21 FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEI SERVIZI ART. 22 FORMAZIONE PERMANENTE
ART. 22 FORMAZIONE PERMANENTE
ART. 23 SERVIZIO REFEZIONE

TITOLO VIII NORME IGIENICO SANITARIE
ART. 24 TUTELA SANITARIA DEI/DELLE BAMBINI/E E RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO SANITARI TITOLO

IX AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI PRIVATI
ART. 25 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
ART. 26 ACCREDITAMENTO

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

ART. 27 CONVENZIONAMENTO
ART. 28 PREVENZIONE, VIGILANZA E SANZIONI

TITOLO X NORME FINALI E DI RINVIO – ENTRATA IN VIGORE
ART. 29 NORME FINALI
ART. 30 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi educativi del Comune di Montale, nell'ottica di un sistema pubblico-privato integrato, in ambito locale e zonale, in conformità alle normative vigenti e nello specifico alla L.R. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" , al regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41/r del 2013 e s.m.i. di esecuzione dalla legge regionale n. 32/2002 n. 41/20132 e s.m.i, al Dl.gs 63/2017 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
2) A tal fine, quindi, il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle diverse tipologie di intervento, delle offerte educative, rivolte ai/alle bambini/e di età compresa tra 0 e 3 anni, previste dalla normativa di settore, comprendenti sia il nido d'infanzia sia i servizi integrativi, allo scopo di garantire risposte flessibili e differenziate rispetto alle esigenze delle famiglie e dei/delle bambini/e.
3) Il presente Regolamento definisce le modalità di svolgimento dei compiti d'indirizzo, di promozione, di vigilanza e controllo del sistema integrato pubblico privato dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine disciplina le procedure di autorizzazione, accreditamento, convenzionamento, monitoraggio, vigilanza, controllo e promozione della qualità dei servizi educativi privati, nonché le forme e le modalità di organizzazione del sistema pubblico-privato integrato, stabilite dalla vigente normativa statale e regionale di settore.

TITOLO II IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia del Comune di Montale si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun bambino/a e delle famiglie, per promuovere il benessere e lo sviluppo armonico e integrale dei/delle bambini/e e delle loro potenzialità. 2. I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Montale costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.
3. Il Comune di Montale, in continuità con il sistema dei servizi educativi consolidato e operante a livello locale, recepisce, le indicazioni della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione, tese a creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio, locale e zonale, definisce con propri atti alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l'individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico, i livelli di qualità per i servizi educativi privati accreditati e il convenzionamento.

ART. 3 FINALITÀ

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

1) I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema integrato di offerte educative che intendono favorire, in stretta collaborazione con le famiglie, il benessere e lo sviluppo armonico e integrale dei/delle bambini/e e l'espressione delle loro potenzialità valorizzando sia la dimensione individuale che quella relazionale.
2) La realizzazione e lo sviluppo di un'ampia offerta di servizi educativi si fonda sul principio di diversificazione e qualificazione dell'offerta educativa attraverso un sistema integrato pubblico privato.
3) Il sistema educativo per la prima infanzia deve mirare al raggiungimento di politiche educative che valorizzino le pari opportunità, una cultura della condivisione della responsabilità da parte di entrambi i genitori nella crescita dei figli, il sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, offrendo alle famiglie orari più ampi e offerte educative più variegate, nel rispetto dei tempi e dei bisogni educativi dei/delle bambini/e, con particolare attenzione al diritto alla continuità educativa. In tal senso il sistema educativo deve favorire e sostenere un processo di continuità delle esperienze educative, promuovendo sia la continuità educativa orizzontale con il territorio e i differenti servizi sociali, educativi e ricreativi, che la continuità verticale tra i differenti ordini di scuola (nidi e scuole dell'infanzia, scuole dell'infanzia , scuola primaria di primo grado etc).
4) Il sistema educativo deve contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale. Tale obbiettivo è perseguito anche mediante la definizione di criteri di accesso, ai servizi educativi di cui all'art. 20 del presente regolamento, che facilitino l'accesso ai/alle bambini/e diversamente abili, in affidamento o adozione, appartenenti a nuclei monoparentali, in situazione di svantaggio socio-economico, in condizioni di povertà educativa e infine appartenenti a nuclei familiari che necessitano di un importante supporto del sistema educativo per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro di entrambi i genitori.
5) Il sistema educativo contribuisce a garantire ai/alle bambini/e i diritti individuali, civili e sociali. Le famiglie sono co-protagoniste del progetto educativo dei servizi e sono titolari del diritto alla informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno del sistema dei servizi educativi, che devono garantire la costituzione di organismi di partecipazione denominati consigli dei servizi (di cui all'art. 4 del regolamento regionale).
6) I servizi educativi sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione dei diritti di cittadinanza dei/delle bambini/e nell'interesse generale della collettività. È loro compito diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza dei/delle bambini/e e più in generale sulla cultura dell'infanzia.
7) Il sistema dei servizi educativi collabora con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio e con i servizi sociali e sanitari. e con i servizi sociali e sanitari.

ART. 4 PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE
1) I servizi educativi alla prima infanzia per bambini/e di età compresa tra zero e tre anni, sono quelli previsti dal vigente regolamento regionale ed elencati all'art. 7 del presente regolamento.
2) Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi a titolarità pubblica e dai servizi a titolarità privata autorizzati, accreditati e convenzionati.
3) I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Tali funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi sono disciplinate all'art. 6 del regolamento regionale.
4) Il Comune di Montale in continuità e sinergia con la Zona Pistoiese si impegna a promuovere e partecipare, in una logica di sistema integrato, agli Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali per garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) e dell'art.8 del regolamento regionale.

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

5) Il Comune di Montale partecipa con il proprio personale, in possesso dei titoli di studio previsti, agli organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali, garantendo il loro apporto alla governance zonale, secondo il monte ore previsto per le funzioni, di cui al presente articolo, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza Zonale (delibera n. 3 del 2024) in ottemperanza dell'art. 6 ter della legge regionale. I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio.

ART. 5 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI A TITOLARITÀ PUBBLICA

1) La gestione dei servizi a titolarità pubblica può avvenire tramite gestione diretta, oppure, tramite gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati nel rispetto della vigente disciplina in tema di appalti pubblici, con particolare attenzione alla garanzia della qualità del servizio educativo.

ART. 6 RAPPORTO TRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

1) Nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza e dimensionamento del sistema pubblico dell'offerta dei servizi educativi, il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti privati accreditati.
2) Le convenzioni regolano le modalità gestionali e le modalità di liquidazione della spesa anche in relazione al finanziamento pubblico-privato posto a copertura dei posti resi disponibili nei servizi educativi privati.
3) I Servizi educativi privati accreditati e convenzionati organizzano ed erogano il servizio all'utenza nel rispetto dei regolamenti vigenti.

TITOLO III CARATTERISTICHE E STANDARD DEI SERVIZI EDUCATIVI

ART. 7 CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

1) I servizi educativi sono classificati in:
a) Nido di infanzia
b) Servizi integrativi, articolati in:
- Spazio gioco
- Centro per bambini/e e famiglie
- Servizio educativo in contesto domiciliare

2) I Servizi Educativi per la prima infanzia possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati, al fine di soddisfare la domanda prioritariamente dei figli di lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
3) Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia i servizi di custodia, comunque denominati (ludoteca, baby-parking, altro) previsti all'articolo 4 comma 5 della legge regionale, che sono attrezzati per consentire ai/alle bambini/e attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Pertanto questi servizi non possono, in alcun caso, prevedere l'affidamento dei/delle bambini/e al di sotto dei tre anni compiuti, né prevedere la somministrazione del pasto o il sonno. Fermo restando che questi servizi costituiscono attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi del presente regolamento e in continuità con quanto previsto dal vigente regolamento zonale, gli stessi devono comunque assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sicurezza degli impianti, previsti dalla vigenti norme di settore. 4) Il "Capo III Personale" del regolamento regionale definisce, per i servizi educativi per la prima infanzia, le tipologie di profili, le mansioni, le attività frontali e non frontali, la formazione previsti.
5) Il personale educativo deve possedere i titoli di studio e/o i requisiti di competenza ed esperienza professionale previsti dalla disciplina vigente, in particolar modo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; dalla Legge n. 55/ 2024; dalla legge regionale e dal regolamento regionale;

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

6) Il rapporto numerico educatore – bambini/e è definito, per ogni tipologia di servizio, dal regolamento regionale e nello specifico: art. 27 commi 1 e 2, nido d'infanzia; art. 34 commi 1 e 2 Spazio Gioco; art. 41 commi 1 e 2 Centro bambini e famiglie.
7) Per il personale ausiliario il Comune di Montale stabilisce l'adeguatezza numerica del personale sulla base dei criteri approvati dalla Conferenza Zonale Pistoiese (art. 27 comma 3 del regolamento regionale) per tutti i Comuni della Zona.

ART. 8 CARATTERISTICHE GENERALI E STANDARD DI BASE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
1) Per tutti i servizi educativi per la prima infanzia le caratteristiche generali e gli standard di base, la funzionalità degli spazi, la ricettività e il dimensionamento del servizio, nonché le metodologie e i moduli operativi per la qualità dello stesso, sono quelli previsti dalla legge regionale e dal regolamento regionale di esecuzione.

TITOLO IV NIDI DI INFANZIA

ART. 9 NIDI DI INFANZIA
1) Ai nidi comunali e privati accreditati e convenzionati, si applicano le disposizioni previste nel presente regolamento, in quanto ricadenti all'interno di un sistema integrato pubblico privato, in ottemperanza del regolamento regionale: artt. 6, 7 e 8 e dall'art. 19 all' art.27.
2) Il Comune di Montale, con le risorse disponibili, integrate anche da contributi regionali o statali, può istituire un servizio di prolungamento orario presso i nidi d'infanzia comunali se vi è richiesta delle famiglie.
3) Il Comune di Montale promuove forme di flessibilità e di prolungamento orario presso i nidi d'infanzia privati autorizzati, accreditati e convenzionati, anche mediante appositi progetti di collaborazione e integrazione, annualmente definiti con appositi atti.
4) Tale flessibilità oraria è garantita ai sensi del regolamento regionale di esecuzione in cui è previsto un orario minimo e massimo di funzionamento del servizio compreso tra le 6 e le 12 ore e un limite massimo di orario di frequenza per singolo utente pari a 10 ore a tutela del benessere del bambino/a.
5) Il nido di infanzia è aperto a tutti i bambini/e, senza discriminazione di sesso, razza, cultura o religione, che abbiano compiuto l'età prevista nel provvedimento di apertura del servizio e che non abbiano compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione al servizio.

TITOLO V SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 10 SPAZIO GIOCO
1) Allo Spazio Gioco comunale, convenzionato o privato si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento regionale Dpgr 41/R/2013 e s.m.i., artt. 6,7,8 e artt. 19 e 20, e dall'art. 28, all' art. 34.
2) L'accoglienza dei/delle bambini/e di età compresa tra 18 e 36 mesi presso lo spazio gioco è articolata in modo da garantire una frequenza diversificata in rapporto alle diverse esigenze dell'utenza, ma nel rispetto del progetto educativo di riferimento.

ART. 11 CENTRO PER BAMBINI/E E FAMIGLIE
1) Al Centro per bambini/e e famiglie comunale si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento regionale.
2) L'accoglienza presso il centro bambini/e e famiglie è articolata in modo da garantire una frequenza diversificata in rapporto alle diverse esigenze dell'utenza, ma nel rispetto del progetto educativo di riferimento.

ART. 12 SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

1) I requisiti degli spazi interni ed esterni e i requisiti organizzativi dei servizi in contesto domiciliare sono quelli disciplinati dal regolamento regionale: dall'art. 6 all'art. 8 e art. 42, art. 43, art. 44, art. 45.

TITOLO VI CONTINUITÀ VERTICALE E ORIZZONTALE

ART.13 POLI PER L'INFANZIA

1) Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale sono istituiti, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, i poli per l'infanzia quali servizi che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e istruzione destinate a bambini/e dai tre mesi ai sei anni di età.
2) I Poli per l'infanzia sono disciplinati dal regolamento regionale di esecuzione come previsto dall'art. 6 all'art. 8 e dall'art. 46 del decreto legislativo 65/2017 .

ART. 14 CENTRI EDUCATIVI INTEGRATI ZEROSEI

1) Il Comune di Montale può avviare sperimentazioni e attivazioni di Centri educativi integrati zerosei, sia a gestione diretta che indiretta, anche avvalendosi delle indicazioni della Conferenza zonale stipulando accordi tra i Comuni della Zona Pistoiese, approvati da opportuni atti delle Giunte Comunali, in continuità con quanto previsto del vigente regolamento zonale.
2) Gli standard di riferimento, i titoli di studio del personale, i rapporti numerici con i/le bambini/e frequentanti, le disposizioni relative al progetto pedagogico-educativo, derivano dalla disciplina statale vigente, dalla legge regionale e dal regolamento regionale di esecuzione dall'art. 6 all'art. 8 e art. 47.

ART 15 CONTINUITÀ ORIZZONTALE

1) Presso i servizi educativi del Comune di Montale potranno essere attivate esperienze di continuità verticale tra servizi zero - tre e tre - sei anni, integrati con esperienze di continuità orizzontale che potranno coinvolgere realtà del territorio, che prevedano scambi e organizzazione di eventi, o che prevedano sperimentazioni tese a favorire anche forme di incontro tra bambini7e e anziani, secondo progetti educativi specifici, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

TITOLO VII INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 16 ACCESSIBILITÀ E INFORMAZIONE DELLE FAMIGLIE

1) Il Comune garantisce a tutti i cittadini interessati ai servizi previsti nel presente regolamento una capillare informazione circa:
- le modalità organizzative e di accesso,
- le iniziative e ogni attività promossa annualmente presso i servizi educativi.

2) La capillare diffusione di informazioni è curata al fine di:
- favorire l'accesso ai servizi,
- verificare costantemente l'andamento della domanda di servizi e l'offerta degli stessi,- ottimizzare le procedure di iscrizione ai servizi.

ART. 17 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

1) Tutti i servizi educativi per la prima infanzia, inseriti nel sistema pubblico integrato dell'offerta garantiscono la partecipazione delle famiglie attraverso modalità diversificate finalizzate ad una reale condivisione dell'esperienza educativa.
2) Il Comune di Montale, in continuità con il regolamento zonale, promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.
3) La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi, nel quadro del concetto di

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena partecipazione delle famiglie alla sua realizzazione.
4) Presso ogni servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico integrato dell'offerta, è facoltà di istituire il Consiglio di Servizio.
5) Il Consiglio di Servizio è momento istituzionale della vita partecipativa dei servizi, organismo di partecipazione delle famiglie.
6) Il Consiglio di Servizio è formato dai genitori, dagli insegnanti e dal personale non docente. Il numero dei partecipanti può variare in base al numero di sezioni previste, e in particolare:
a. i genitori possono variare da 2 a 4 per sezione;
b. il numero degli educatori è di 1 a sezione,
c. il personale non docente è di 1 per servizio educativo. I coordinatori pedagogici ed i rappresentanti degli uffici dei Servizi Educativi supportano le attività dei Consigli.
7) La presidenza degli organismi di partecipazione delle famiglie è attribuita a un genitore.
8) Il Consiglio di Servizio è:
a. punto di riferimento per gli eventi che ruotano interno ai servizi educativi (feste, incontri tematici, gite, visite a musei etc..);
b. luogo di informazione relativo alle iniziative rivolte ai genitori a livello cittadino;
c. organismo di proposizione di azioni da sviluppare all'interno dei servizi educativi;
d. punto di riferimento per gli altri genitori dei servizi educativi che si possono rivolgere al Consiglio di Servizio per informazioni o per iniziative da proporre; e. organo consultivo e di supporto nell'organizzazione di eventi relativi ai servizi educativi o in raccordo con altri servizi del territorio.
9) Gli organismi di partecipazione delle famiglie esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento dei servizi e possono avanzare proposte.
10) La durata in carica degli organismi di partecipazione delle famiglie, in caso di organismi elettivi, è di 3 anni, i suoi componenti sono rieleggibili, i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del servizio.
11) Il Comune coordina le attività degli organismi elettivi della partecipazione delle famiglie nei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione congiunta dei loro presidenti.
12) Il Comune assicura la presenza di un organismo formato dai Consigli di Servizio dei servizi educativi comunali e da quelli servizi educativi accreditati per promuovere forme di scambio e condivisione.
13) Il Comune può convocare, attraverso una conferenza generale, questo organismo di gestione.

ART. 18 CARTA DEI SERVIZI
1) Con proprio atto, i soggetti pubblici e privati titolari dei servizi educativi approvano la Carta dei Servizi.
2) La Carta dei Servizi, fissa i principi fondamentali di erogazione del servizio, le modalità generali di funzionamento, gli standard di qualità ovvero prestazionali, le forme di partecipazione delle famiglie, i diritti delle famiglie a fronte di inadempienze del gestore del servizio relative agli standard di qualità dichiarati nella Carta e previsti dai criteri di qualità definiti dal Comune di Montale per i servizi comunali e privati accreditati.
3) La Carta dei Servizi deve essere conservata ed esposta presso ogni servizio, resa accessibile in rete, e, nel caso dei servizi educativi privati consegnata al Comune di Montale.

TITOLO VIII ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART.19 DECORRENZA ANNO EDUCATIVO E TERMINE ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
1) Il regolamento regionale definisce la decorrenza temporale dell'anno educativo e il termine per l'iscrizione per i servizi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta.

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

2) I servizi educativi comunali e privati autorizzati e accreditati definiscono il calendario educativo tenendo conto del calendario scolastico regionale approvato annualmente dalla Giunta regionale con apposito atto. Il Comune di Montale organizza il calendario e l'orario di apertura dei servizi educativi.

ART. 20 ACCESSO, MODALITÀ' DI ISCRIZIONE, TARIFFE

1) I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52 del regolamento regionale adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2) I criteri di cui all'art. 10 comma 1 del regolamento regionale prevedono priorità per i casi di:
a) disabilità;
b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3) Nella determinazione della graduatoria di accesso il Comune di Montale applica criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.
4) I servizi educativi comunali sono rivolti prioritariamente ai residenti nel Comune di Montale che può stipulare accordi per riservare dei posti in servizi ubicati in Comuni limitrofi.
5) I/le bambini/e che hanno compiuto il terzo anno di età dopo il 31 dicembre ma comunque durante l'anno educativo di frequenza potranno continuare a frequentare fino a conclusione dell'anno educativo. Possono permanere nei servizi educativi per la prima infanzia comunali oltre il terzo anno di età, in ottemperanza degli artt. 25 comma 6, 32 comma 6 e 39 comma 5 del regolamento regionale, i/le bambini/e che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, previa valutazione del dirigente a seguito di un parere vincolante dell'azienda USL di riferimento espresso in forma scritta e in tempi utili a garantire la continuità di frequenza.
6) Ai/alle bambini/e già iscritti, aventi diritto ancora alla frequenza al servizio, è garantita automaticamente l'iscrizione all'anno educativo successivo a tutela della continuità educativa. Tale diritto è garantito anche nel caso di trasferimento di residenza della famiglia, fatto salvo espressa rinuncia al servizio da parte dei genitori. I bambini e le bambine iscritti dal precedente anno educativo riprendono la frequenza a partire dalla riapertura dei servizi al pubblico.
7) L'inserimento dei/delle bambini/e nuovi iscritti avviene, di norma, successivamente all'apertura del servizio, secondo quanto previsto dal calendario, e secondo il piano degli inserimenti. Qualora durante l'anno educativo si rendessero vacanti posti a seguito della rinuncia di alcuni iscritti, si provvederà alla loro copertura attingendo direttamente dalla graduatoria, secondo quanto previsto dalle disposizioni organizzative approvate con apposito atto del Dirigente responsabile.
8) Il Comune di Montale, con apposito atto del responsabile determina il numero dei posti disponibili per ciascun servizio educativo comunale, comprensivo della quota riservata per fronteggiare emergenze certificate dai servizi sociali. Nell'ambito del sistema integrato pubblico-privato il Comune può sottoscrivere accordi perché sia garantita una quota riservata per fronteggiare emergenze certificate dai servizi sociali anche presso i gestori privati.
9) In casi di emergenza e particolare gravità, valutati i bisogni del minore e i contesti di possibile accoglienza dello stesso, il Funzionario responsabile può autorizzare l'inserimento in temporaneo soprannumero.
10) La Giunta Comunale approva le Linee guida del Servizio Educazione e Istruzione con le quali vengono fissati i criteri di accesso e gli indirizzi per l'organizzazione ed erogazione di tutti i servizi educativi. Sulla base delle Linee guida il Funzionario Responsabile redige con proprio atto le Disposizioni Organizzative dei Servizi Educativi.
11) Prima dell'inizio di ogni anno educativo, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale, il Comune di Montale apre un bando di ammissione ai nidi comunali e privati accreditati e convenzionati, dandone adeguata pubblicità.
12) La graduatoria di accesso per il nido è suddivisa per le differenti fasce di età.
13) La graduatoria di accesso ha validità pari all'anno educativo di riferimento e viene pubblicata nei termini stabiliti dal vigente regolamento regionale e dagli obblighi di legge sulla trasparenza. 14) I genitori, o chi ne fa le veci, dei/delle bambini/e ammessi dovranno accettare il posto assegnato al servizio educativo

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

nei termini indicati nella comunicazione di ammissione. Decorso infruttuosamente il termine previsto nella stessa comunicazione l'utente decadrà dal diritto di accedere al servizio educativo assegnato.
15) Nell'adozione dei sistemi tariffari il Comune di Montale applica criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia. Disciplina, inoltre, con appositi atti, le modalità applicative del sistema tariffario in relazione alle diverse modalità di fruizione del servizio (tempo lungo tempo, corto, prolungamento orario ecc), oltre ai casi di riduzione delle tariffe in caso di assenza dal servizio e le modalità di cessazione e decadenza dal diritto al posto.

Art. 21 FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEI SERVIZI
1) Ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa. Tali documenti devono essere coerenti con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65) e rispondenti a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento regionale.
2) Il Comune predispone il progetto pedagogico e il progetto educativo dei servizi educativi comunali e verifica il progetto pedagogico ed il progetto educativo e organizzativo relativo ai servizi educativi privati presenti sul territorio comunale, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte dal sistema integrato pubblico - privato territoriale, secondo quanto previsto dall'art. del regolamento regionale.
3) I soggetti gestori dei servizi educativi, sia pubblici che privati, assicurano nei singoli servizi le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi, rispettando il monte ore minimo annuo previsto per tali funzioni, secondo quanto previsto dall' art. 6 del regolamento regionale.
4) Il Comune di Montale realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato, secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento regionale.
5) Il Comune di Montale stabilisce il monte ore per le funzione di cui al presente articolo, nel rispetto del monte ore minimo definito sulla base dei criteri approvati dalla Conferenza Zonale (delibera della Conferenza Zonale n. 3 del 2024). I criteri sono elaborati tenuto conto della numerosità e tipologia dei servizi educativi e delle forme di gestione presenti sul territorio.

ART. 22 FORMAZIONE PERMANENTE
1) Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo è la qualificazione del personale che vi opera. Fermo restando il possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per ciascun profilo professionale, il soggetto gestore di ogni servizio educativo garantisce la formazione permanente e l'aggiornamento degli educatori e a tal fine provvede ad organizzare programmi di formazione in forma autonoma e attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e gestiti dal coordinamento gestionale e pedagogico zonale, come previsto dall'art. 12 del regolamento regionale, dedicando particolare attenzione alla formazione congiunta per il personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, tesa a promuovere la continuità educativa zero sei.
2) Il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi coinvolge le referenti di ogni servizio educativo comunale e privato nella definizione del programma di formazione annuale.
3) In ogni servizio deve comunque essere garantita la formazione permanente nel rispetto almeno degli standard previsti della normativa vigente.

ART. 23 SERVIZIO REFEZIONE
1) Nei servizi educativi comunali in cui sia previsto, viene erogato un servizio di mensa. I servizi educativi privati devono garantire internamente, laddove la norma lo prevede, il servizio di mensa.
2) Deve essere previsto un apposito programma alimentare (tabella dietetica e menù) elaborato da personale sanitario competente (medico - dietista) approvato dal servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda Toscana Centro.

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

TITOLO VIII NORME IGIENICO SANITARIE

ART. 24 TUTELA SANITARIA DEI/DELLE BAMBINI/E E RACCORDO CON I PRESIDI SOCIOSANITARI

1) Per ogni aspetto igienico-sanitario concernente l'ammissione e la frequenza dei bambini e delle bambine ai servizi educativi si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente.
2) I soggetti gestori di un servizio educativo per la prima infanzia sono tenuti ad assicurare gli opportuni raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti azioni: a. informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
b. disciplina delle segnalazioni e della presa in carico congiunta dei casi di disagio fisico, psicologico, sociale, disabilità (ai sensi della L.104/92).

TITOLO IX AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI PRIVATI

ART. 25 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

1) Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia a titolarità pubblica diversi dal Comune o privata, ai sensi della legge regionale e del regolamento regionale.
2) Il competente servizio del Comune di Montale, Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato SUAP), su istanza del gestore del servizio, rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio comunale nel rispetto della normativa vigente. Fino al rilascio dell'autorizzazione, il gestore non può svolgere la relativa attività.
3) I requisiti per il rilascio della autorizzazione e per il suo rinnovo al termine della durata (tre anni) sono disciplinati dal regolamento regionale, Titolo V, Capo I.

ART. 26 ACCREDITAMENTO

1) I soggetti titolari di servizi educativi privati autorizzati possono presentare al competente servizio del Comune (SUAP) istanza di accreditamento.
2) L'autorizzazione al funzionamento è presupposto inderogabile per l'accreditamento del servizio.
3) I requisiti per il rilascio dell'accreditamento e per il suo rinnovo al termine della durata sono disciplinati dal regolamento regionale, dalle norme del presente regolamento nelle quali si fa espresso riferimento allo stesso.

ART 27 CONVENZIONAMENTO

1) I soggetti titolari di servizi educativi autorizzati al funzionamento e accreditati possono accedere al sistema del convenzionamento con il Comune di Montale per la gestione dei servizi educativi del sistema educativo integrato 0/6.
2) Le convenzioni possono essere stipulate per l'erogazione di servizi previsti da progetti elaborati e gestiti dal Comune di Montale, o a seguito dell'adesione a bandi di finanziamento nazionali, regionali, o di altra natura.
3) Per garantire la sostenibilità economica e qualitativa del sistema integrato dei servizi 0/6 in convenzione, potranno aderire alla convenzione i soggetti titolari di servizi che non abbiano ricevuto, nell'anno educativo di riferimento per la sottoscrizione della convenzione o nel precedente, provvedimenti di sospensione per ripristino dei requisiti delle autorizzazioni al funzionamento e accreditamento.

ART. 28 PREVENZIONE, VIGILANZA E SANZIONI.

1) Il Comune di Montale, attraverso i servizi di riferimento, svolge le relative funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo sulle strutture autorizzate e/o accreditate presenti sul suo territorio, nonché in

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

relazione ad eventuali segnalazioni, mediante il gruppo di vigilanza e controllo Ai fini della loro validità, dette ispezioni devono essere svolte da almeno due persone facenti parte del gruppo di controllo.

2) Il Responsabile del Gruppo di Vigilanza e Controllo, ove ne ravvisa la necessità, si avvale della collaborazione di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale in considerazione delle diverse professionalità all'uopo necessarie. Parimenti chiede, ove necessario, all'Azienda ASL Toscana Centro il coinvolgimento nelle ispezioni del personale al quale competono funzioni di vigilanza e controllo ai sensi del regolamento regionale.

3) Il Comune di Montale definisce con apposito atto, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trasparenza e anticorruzione, modalità, tempi e strumenti per l'attivazione delle funzioni di vigilanza e controllo; e informa la commissione consiliare competente circa il piano dei controlli, le visite effettuate e gli esiti, e le azioni realizzate ai fini della omogeneità della qualità del servizio offerto a tutti gli utenti.

4) Il Comune di Montale effettua di norma con preavviso almeno una verifica del mantenimento dei requisiti della autorizzazione e accreditamento e senza preavviso almeno tre ispezioni l'anno, per verificare il benessere dei/delle bambini/e e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.

5) Il Comune di Montale si riserva di programmare inoltre ulteriori visite con il soggetto gestore per verificare il corretto funzionamento, le qualità ambientali, la conformità degli arredi e dei giochi, il rapporto numerico adulto-bambino, il progetto educativo e la sua rispondenza a quanto dichiarato, la documentazione inerente l'organizzazione del servizio e del personale, i requisiti professionali degli educatori e del personale di custodia.

6) Qualora il soggetto gestore privato autorizzato e accreditato rifiuti l'accesso al servizio in caso di ispezione senza preavviso, il Comune notifica il provvedimento di sospensione della autorizzazione al funzionamento o dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento.

7) Qualora il Comune di Montale rilevi la perdita dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, notifica provvedimento inibitorio dell'attività e contestuale diffida al ripristino dello status quo ante entro un termine assegnato congruo e proporzionale alla carenza rilevata. Se il gestore non ripristina nei termini assegnati il Servizio Educazione comunica al SUAP la perdita dei requisiti autorizzativi o di accreditamento che sospenderà il titolo o darà corso alla decadenza o cessazione dell'autorizzazione o l'accreditamento.

8) L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:

a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune di Montale, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art. 53 comma 1 del regolamento regionale (Sistema informativo regionale);

c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;

d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Montale tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;

e) il soggetto gestore non trasmetta al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Montale il progetto educativo che, in riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. A tal proposito si prevede un termine di invio del progetto educativo, ogni anno, entro il 30 settembre. Esso darà conto dell'elenco degli iscritti, la loro età e indicherà, per ogni tipologia di servizio educativo, in modo chiaro il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino, di cui agli specifici articoli del regolamento regionale e l'adeguatezza numerica del personale;

f) ogni altra difformità rilevata.

9) L'accreditamento è sottoposto a sospensione, qualora:

a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;

b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001
CF. 80003370477
p. IVA 00378090476
www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
e) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini e le bambine che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione);
f) non sia assicurata l'accoglienza a bambini/e portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
g) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del Comune di Montale tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento.
10) L'autorizzazione al funzionamento e accreditamento sono sottoposte a revoca ogni qualvolta:
a) le prescrizioni previste nell'atto di sospensione non siano state ottemperate nei termini previsti;
b) si verifichino inadempimenti o irregolarità reiterate nel tempo;
c) in situazioni di provata gravità.
11) Qualora il Servizio Educazione accerti la presenza di un servizio educativo sul territorio comunale privo della relativa autorizzazione al funzionamento, notifica provvedimento di immediata cessazione dell'attività.
12) Qualora il Comune rilevi presso i servizi educativi fatti o condizioni che incidono in maniera sostanziale sulla salute e sul benessere dei/delle bambini/e, il Comune notifica provvedimento di sospensione dell'autorizzazione al funzionamento del servizio e dà notizia all'Asl e, per quanto d'obbligo, alla Autorità Giudiziaria.
13)Ferme restando le sanzioni previste dalle discipline di settore vigenti, il Comune, in sede di adozione del provvedimento definitivo, applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO X NORME FINALI E DI RINVIO – ENTRATA IN VIGORE

ART. 29 NORME FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento dopo l'approvazione con provvedimento Consiliare è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune.